



A TUTTI I CLIENTI

- LORO SEDI -

Circolare n. 6/15

Legnago, 15.05.2015

INPS: F24 PER ARTIGIANI E COMMERCianti SOLO ONLINE

Come già comunicato via mail nei giorni scorsi, l'Inps ha previsto per gli iscritti alla gestione **artigiani e commercianti** che, a partire già dalla emissione del 2013, **non viene più inviata in modalità cartacea alcuna lettera** di avviso **contenente** i dati e gli importi relativi ai **contributi previdenziali** in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24.

Gli iscritti, accedendo via internet al "Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti" del sito dell'Inps, troveranno, nella sezione "comunicazione bidirezionale", la lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2015. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Per accedere a tale servizio online è **necessario essere in possesso di una CNS** (Carta Nazionale Servizi) **oppure di dotarsi di PIN rilasciato dall'istituto attraverso la sezione "servizi online"**.

È comunque possibile delegare una persona di propria fiducia, o una associazione di categoria, per comunicare con l'Istituto e per presentare eventuali domande relative alla propria posizione.

La delega può essere effettuata tramite il cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti, accedendo alla funzionalità "gestione deleghe" del sito.

I sig.ri Clienti iscritti alla gestione artigiani e commercianti sono pregati di accedere al proprio cassetto previdenziale per tempo al fine di rispettare la scadenza del 18 maggio p.v. In caso di difficoltà contattare lo Studio.

CU 2015 (EX CUD) TITOLARI DI PENSIONE

Come già comunicato lo scorso anno, si ricorda che la Legge di stabilità 2013 ha previsto che gli enti previdenziali non inviino più quella che da quest'anno viene denominata Certificazione unica c.d. CU (ex CUD) ai titolari di pensione in formato cartaceo, se non su espressa richiesta dell'interessato.

Per questo l'Istituto rende disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati sul sito www.inps.it.

Sono comunque a disposizione anche modalità alternative per ottenere la CU in formato cartaceo, attraverso uno dei seguenti canali:

- le agenzie INPS, recandosi agli sportelli veloci dedicati al rilascio della CU ;
- le postazioni informatiche self-service, disponibili presso le Strutture territoriali dell'Istituto;
- la posta elettronica;
- i centri di assistenza fiscale;
- gli uffici postali appartenenti alla rete "Sportello Amico", a pagamento.

L'Inps garantisce, comunque, l'invio della CU a domicilio ai cittadini che ne facciano specifica richiesta attraverso il Contact Center.

ACCESSO AL SERVIZIO 730 PRECOMPILATO CON IL PIN DELL'INPS

Si comunica che dal 15 aprile, i pensionati e i lavoratori in possesso di un PIN "dispositivo" dell'Inps, possono accedere anche al servizio del 730 precompilato dell'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate e Inps, informano sul modo migliore di accesso per entrambe le modalità: <https://info730.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accedere-alla-dichiarazione>.

Per accedere è necessario utilizzare il PIN dispositivo; qualora il PIN inserito dall'utente in fase di autenticazione non fosse di tipo dispositivo, si dovrà seguire la procedura di autenticazione come indicato nella guida del sito INPS per la gestione del PIN (<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b9855%3b&lastMenu=9855&iMenu=1>).

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto l'ennesima riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale di terreni agricoli ed edificabili e del valore di acquisto di partecipazioni in società non quotate.

Ambito Soggettivo: Tutte le persone fisiche e società semplici che possiedono terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni societarie sia qualificate che non qualificate le quali, in caso di cessione, genererebbero "redditi diversi". Tale rivalutazione è rivolta esclusivamente ai soggetti che detengono i beni al di fuori dell'attività d'impresa.

L'agevolazione: I beni oggetto di affrancamento devono essere **posseduti alla data del 1° gennaio 2015**. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, potrà essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima.

Questa nuova riapertura dei termini potrà interessare anche i contribuenti che intendono rideterminare al ribasso il valore dei terreni, oggetto di una precedente rivalutazione, che in questi anni hanno subito una svalutazione (si ricorda la presunzione secondo cui il valore periziato sostituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi e per le imposte di registro, ipotecaria e catastale). Tuttavia, le aliquote raddoppiate rispetto alla precedente rivalutazione hanno però reso, nella maggior parte dei casi, "cara" tale rivalutazione al ribasso; dal 1 gennaio 2015 con un'imposta sostitutiva raddoppiata le probabilità di pagare ulteriori somme anche che per la successiva rivalutazione ribassata sono altamente probabili con un aggravio per il contribuente.

L'imposta sostitutiva: Per poter usufruire degli effetti della rivalutazione è necessario il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura:

- del **8%** per i terreni e le partecipazioni qualificate (quota posseduta maggiore o uguale al 25%);
- del **4%** per le partecipazioni non qualificate (quota posseduta minore del 25%).

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il **30 giugno 2015** e può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2015.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La perizia: La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del **30 giugno 2015**.

**I sig.ri Clienti interessati alla rivalutazione
sono pregati di contattare lo Studio quanto prima
vista l'imminente scadenza di tale opportunità.**

REVERSE CHARGE: RECENTI CHIARIMENTI

Come già indicato in precedenti circolari, la “Legge di Stabilità 2015” ha esteso il **reverse charge** ai settori dell’edilizia, quello energetico e dei pallet.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito in un documento di prassi le “prime” indicazioni operative utili per identificare l’ambito di applicazione dell’istituto così come ha delineato i rapporti con altri regimi particolari.

L’adempimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile **comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.**

L’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che i prestatori dei servizi emettano fattura senza addebito d’imposta con l’indicazione della specifica norma. In seguito il committente, se soggetto passivo:

- integra la fattura con aliquota ed imposta;
- la annota nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
- lo stesso documento, ai fini della detrazione, è riportato anche nel registro degli acquisti.

In linea con il dettato comunitario, per arginare l’evasione da riscossione e le frodi IVA, la Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha esteso il sistema dell’inversione contabile a nuove fattispecie nell’ambito edile, energetico e alle cessioni di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”.

Disposizione	Lettera	Tipologia	Note
Art. 17, comma 6	a-ter (NEW)	Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento edifici.	Per un periodo di 4 anni (fino al 31/12/2018). <i>Previo rilascio di autorizzazione dell’UE.</i>
	d-bis (NEW)	Trasferimento quote emissione di gas a effetto serra.	
	d-ter (NEW)	Trasferimenti altre unità che possono essere utilizzate da gestori e di certificati relativi al gas ed all’energia elettrica.	
	d-quater (NEW)	Cessione di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.	
	d-quinquies (NEW)	Cessioni di beni effettuati nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari.	
Art. 74, comma 7	Nuova ipotesi	Bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.	

Edilizia “specializzata”

L’obbligo di inversione contabile è stato esteso anche alle seguenti prestazioni relative ad edifici (decreto IVA, art. 17, comma 6, lett. a-ter):

- servizi di pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento edifici.

Le novità relative a detto comparto (prestazioni di demolizione, installazione impianti e completamento edifici) afferiscono sia ad attività in precedenza interessate dal reverse charge (art. 17, comma 6, lett. a) che a nuove fattispecie non ricomprese (servizi di pulizia relativi ad edifici).

Per individuare correttamente l’ambito oggettivo delle prestazioni ora rientranti nel nuovo obbligo bisogna fare riferimento alla Tabella ATECO 2007 ed ai rispettivi codici di chi pone in essere la prestazione.

Codice	Descrizione
43.11.00	Demolizione.
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione).
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione).
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione).
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione).
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili.
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni.
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).
43.31.00	Intonacatura e stuccatura.
43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate.
43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. N.B.: La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici.
43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri.
43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri.
43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici).
43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”.

Codice	Descrizione
81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici.
81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
Escluse	Attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.

Questo trova applicazione a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:

- dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore (cioè indipendentemente dalla presenza di un appalto o meno);
- nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Così come non risulta rilevante:

- il rapporto contrattuale stipulato tra le parti
- la tipologia di attività esercitata da chi riceve la prestazione.

Esempio: L'inversione contabile dal 1° gennaio 2015 trova applicazione sia ad un appalto avente ad oggetto prestazioni di completamento di un edificio rese nei confronti di un'impresa di costruzioni che a un servizio di pulizia fornito da un'impresa ad uno studio professionale.

I soggetti passivi che rendono i citati servizi devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un'attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.

Esclusioni: devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

Nella pratica, però, non è sempre agevole dividere un'operazione composta, formata sia da una cessione di beni che da una prestazione di servizi, per individuare correttamente il trattamento fiscale e se debba essere unitariamente considerata.

La Corte di Giustizia ha precisato che una transazione è unica quando due o più elementi o atti forniti al cliente sono strettamente connessi e tali da formare, oggettivamente, una sola "prestazione economica indissociabile". In secondo luogo sorge il problema della prevalenza della cessione sulla prestazione o viceversa. Bisogna preliminarmente far riferimento al valore delle due operazioni anche se detto indice non deve essere il solo elemento preso in considerazione.

Tipico esempio è la sostituzione della caldaia ove l'unicità dell'operazione e la prevalenza della cessione del bene è immediata.

Pallet: sono soggette al nuovo sistema di fatturazione le cessioni di "bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo". Con ciò si intende che tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate al regime dell'inversione contabile.

Non è richiesta, come nell'ipotesi dei rottami, la condizione che i beni in questione (pallet) siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.

DICHIARAZIONI D'INTENTO 2015

Si ricorda nuovamente che per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell'IVA debbono preventivamente trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento.

La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore il quale dovrà riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione va presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (es. commercialisti).

Solo fino all'11 febbraio 2015, gli operatori hanno potuto consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità.

SCADENZIARIO MAGGIO – GIUGNO 2015

GIORNO	SCADENZA
18 maggio 2015 (il 16 è un sabato)	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili e trimestrali
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento prima rata dei contributi per artigiani e commercianti
25 maggio 2015	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
16 giugno 2015	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento della prima rata dell'Imposta municipale propria (IMU) e TASI dovuta per l'anno in corso
	Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Mod. UNICO 2015 senza maggiorazione per contribuenti persone fisiche, società di persone e società di capitali (salvo proroga)
	Versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza (salvo proroga)
	Versamento saldo e primo acconto IVIE e IVAFE per proprietà all'estero
Versamento saldo e primo acconto cedolare secca	
25 giugno 2015	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
30 giugno 2015	Versamento imposta sostitutiva sulle rivalutazioni

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:
<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.